

CONDIZIONI COMMERCIALI GENERALI B2B (IMPRESE)

della ditta Johann Pabst Holzindustrie GmbH

1. Informazioni generali/ Ambito di validità

1.1. Le presenti Condizioni Commerciali Generali (CCG) sono parte integrante di ogni offerta dell'azienda registrata Johann Pabst Holzindustrie GmbH (di seguito "Pabst") e di ogni contratto stipulato con Pabst, a meno che non siano state espressamente concordate per iscritto delle deroghe.

1.2. Le condizioni generali, di qualsiasi tipo, della parte contraente (acquirente) che sono in contrasto con le presenti CCG non sono considerate allegare e sono giuridicamente inefficaci; un riconoscimento implicito di tali condizioni generali è escluso, l'inefficacia giuridica di tali condizioni generali non richiede un'opposizione esplicita da parte di Pabst.

1.3. Se i contratti sono stipulati con i consumatori ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori, si applicano le Condizioni Commerciali Generali per i consumatori (B2C) e le disposizioni di legge obbligatorie (ad es. FAGG - Legge relativa ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, KSchG - Legge sulla tutela contro il licenziamento, ABGB - Codice civile austriaco ecc.).

2. OFFERTE/ORDINI

2.1. Tutte le offerte di Pabst non sono vincolanti; Pabst non è tenuta ad accettare gli ordini dell'acquirente.

2.2. L'acquirente stesso è vincolato al suo ordine per un periodo di 14 giorni.

2.3. I documenti dell'offerta, di qualsiasi tipo, non possono essere riprodotti senza l'autorizzazione scritta di Pabst né resi accessibili o trasmessi a terzi. Pabst si riserva tutti i diritti relativi a questi documenti. I documenti dell'offerta possono essere richiesti in qualunque momento.

3. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

3.1. I contratti vengono stipulati con la conferma d'ordine scritta a seguito dell'ordine o con una consegna effettivamente eseguita corrispondente all'ordine.

3.2. Indipendentemente da una conferma d'ordine scritta o dall'effettiva esecuzione della consegna (della spedizione), gli ordini quadro accettati (contratti di fornitura con tempistiche concordate per le consegne da effettuare) rappresentano ordini giuridicamente vincolanti per Pabst.

3.3. L'oggetto del contratto riguarda esclusivamente le prestazioni indicate da Pabst nella conferma d'ordine. Modifiche o integrazioni successive e nuovi accordi sono efficaci solo se eseguiti per iscritto. Le prestazioni al di fuori della conferma d'ordine vengono calcolate separatamente.

3.4. Le descrizioni contenute nei documenti tecnici, nelle dichiarazioni pubbliche di Pabst, ma soprattutto nella pubblicità o nelle informazioni allegare alla merce fanno fede solo se vi si fa esplicito riferimento nella conferma d'ordine.

4. PREZZI

I prezzi si applicano, salvo diversamente concordato per iscritto, franco fabbrica o magazzino di Pabst esclusi imballaggio, carico, montaggio, assicurazione e IVA. Il calcolo del prezzo si basa sui costi al momento della stipula del contratto (conferma d'ordine). Se tra la stipula del singolo contratto (stipula del contratto quadro o dell'ordine quadro) e l'esecuzione della prestazione si verificano aumenti dei costi materiali o prestazioni aggiuntive o circostanze che determinano costi aggiuntivi al di fuori del controllo di Pabst, Pabst ha il diritto di basare la propria fatturazione su tali prezzi maggiorati a meno che tra la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni non siano trascorsi meno di 45 giorni.

5. Consegna

5.1. Le date di consegna sono sempre non vincolanti, salvo diversamente concordato. Il termine di consegna decorre dalla data di consegna dell'ordine. Se non espressamente concordato diversamente, la consegna avverrà franco fabbrica (ExW) Pabst.

5.2. La spedizione sarà sempre effettuata per conto e a rischio dell'acquirente, anche in caso di consegna in porto franco. Con la consegna della merce ordinata dall'acquirente al trasportatore (poste, ferrovie, aereo, nave o spedizioniere), Pabst ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali e il rischio viene trasferito all'acquirente. La scelta della modalità di spedizione è responsabilità di Pabst e viene autorizzata dall'acquirente in anticipo.

5.3. Pabst è autorizzata ad effettuare consegne parziali e a fatturarle separatamente. Le date di consegna sono approssimative, a meno che non sia stata espressamente concordata una data fissa. Per le consegne si presume che l'accesso e la partenza con un autoarticolato (peso totale fino a 40 tonnellate) siano possibili senza problemi; lo stesso vale, per analogia, per le consegne di lunghezze speciali da parte di veicoli speciali. Gli ausili necessari (gru/carrelli elevatori, personale incluso, ecc.) per lo scarico a livello del suolo, in lunghezza o dall'alto saranno forniti dall'acquirente nel luogo di consegna, se diverso, al fine di garantire uno scarico rapido entro un massimo di 4 ore dall'arrivo nel luogo di consegna, se concordato. Come ausilio deve essere messa a disposizione un'area di parcheggio sicura e idonea.

5.4. Ritardi, danni alla merce o altri eventi che possono costituire la base per rivendicazioni dell'acquirente, devono essere annotati in modo leggibile sulla lettera di vettura (CMR) senza eccezioni in caso di altre perdite di diritti.

5.5. Se la consegna è ritardata a causa di circostanze indipendenti dalla volontà delle parti, ad esempio controversie di lavoro, incendi, con-

fische, embarghi, ecc. una proroga ragionevole del termine di consegna si considera concordata in anticipo. Pabst non è responsabile per un ritardo nella consegna causato senza colpa o per colpa lieve. In tal caso, l'acquirente rinuncia al diritto di recedere dal contratto e a far valere i propri diritti al risarcimento danni. Solo nel caso in cui Pabst sia almeno gravemente negligente nel causare il ritardo nella consegna, l'acquirente può richiedere l'adempimento o dichiarare il proprio recesso dal contratto concedendo un ragionevole periodo di tolleranza. In caso di produzioni speciali per il calcolo del periodo di tolleranza va tenuto in considerazione il fatto che Pabst non può utilizzare in altro modo le parti già lavorate.

5.6. Se l'acquirente non accetta la merce messa a disposizione conformemente al contratto nel luogo contrattualmente concordato o alla data stabilita, Pabst può richiedere l'adempimento o recedere dal contratto stabilendo un termine per

l'accettazione. Lo stoccaggio della merce avviene per conto e a rischio dell'acquirente a partire da questo momento.

6. Pagamenti

6.1. Se non sono state concordate per iscritto altre condizioni di pagamento, il pagamento deve essere effettuato entro 14 giorni netti all'ufficio di pagamento comunicato da Pabst.

6.2. L'acquirente non ha il diritto di trattenere i pagamenti a causa di diritti di garanzia o altre contropretese non riconosciute da Pabst.

6.3. In caso di ritardo nel pagamento, verranno addebitati gli interessi di mora previsti dalla legge per il periodo dalla data di scadenza fino al ricevimento del pagamento, ai sensi del § 352 UGB (Codice delle società austriache). In questo caso, l'acquirente dovrà sostenere anche i costi dei solleciti, degli avvocati e tutti i costi pre-contenzioso.

6.4. Gli sconti o i bonus concessi sono soggetti alla condizione preliminare del ricevimento del pagamento completo. In caso di compensazione concordata sulla base del conto corrente, non si applica il § 1416 ABGB. I pagamenti effettuati dall'acquirente possono, a discrezione di Pabst, essere compensati con qualsiasi debito dell'acquirente. Come regola generale, si concorda che i pagamenti saranno computati in primo luogo ai costi o alle spese, poi agli interessi e infine al capitale.

6.5. La denuncia dei vizi non esonera espressamente l'acquirente dall'obbligo di rispettare i termini di pagamento. Pabst non riconosce alcun obbligo di eliminare i difetti attraverso eventuali trattative sulle denunce dei difetti. È escluso qualsiasi diritto di ritenzione dell'acquirente, nonché qualsiasi compensazione con crediti in contropartita dell'acquirente nei confronti dei crediti di Pabst. Se la situazione finanziaria dell'acquirente si deteriora o se Pabst viene a conoscenza dopo la stipula del contratto che la situazione finanziaria dell'acquirente era già così grave al momento della stipula del contratto da mettere a rischio l'adempimento degli obblighi contrattuali dell'acquirente, Pabst può rifiutare la propria prestazione fino a quando non sia stata effettuata o assicurata la controprestazione, indipendentemente da qualsiasi accordo contrattuale contrario. La prova di tale situazione finanziaria dell'acquirente si considera fornita in ogni caso dalle informazioni di un'agenzia d'informazioni o di una banca.

6.6. La merce consegnata rimane di proprietà di Pabst fino al completo pagamento (riserva di proprietà). Per garantire la merce consegnata con riserva di proprietà, essa deve essere immagazzinata separatamente e assicurata contro l'incendio e il furto a spese dell'acquirente. La rivendita della merce con riserva di proprietà è consentita solo con

l'esplicito consenso scritto di Pabst.

6.7. In caso di rivendita della merce sottoposta a riserva di proprietà, l'acquirente cede a Pabst i propri crediti derivanti dal presente contratto di acquisto già al momento della stipula del contratto. Questa cessione a titolo di garanzia deve essere annotata nei libri commerciali dell'acquirente su ogni pagina dell'elenco OP, indicando la data dell'accordo di cessione (= stipula del contratto) e la ragione sociale completa di Pabst e deve in ogni caso essere annotata anche nell'elenco delle partite debitorie aperte. È responsabilità di Pabst informare anche i clienti dell'acquirente della cessione del credito. I pagamenti ricevuti dall'acquirente da parte dei suoi clienti devono essere inoltrati immediatamente a Pabst.

6.8. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene trattata o lavorata dall'acquirente, la riserva di proprietà si estende anche al nuovo articolo che ne risulta. Se la merce viene lavorata, mescolata o combinata, Pabst acquisisce la comproprietà dei nuovi articoli risultanti. In questo caso, l'acquirente è considerato il custode. L'acquirente si impegna a comunicare immediatamente a Pabst eventuali pignoramenti coattivi o altri accessi da parte di terzi alla merce consegnata con riserva di proprietà e a informare tali terzi della proprietà della merce di Pabst.

6.9. Le garanzie ai sensi del § 1170 b ABGB devono essere richieste dall'acquirente a tempo debito e costituite in pegno a Pabst (come garanzia) mediante una dichiarazione separata.

7. Garanzia

7.1 Pabst garantisce che la merce acquistata è priva di difetti per un periodo di 1 anno come segue:

7.2. La garanzia si applica, a discrezione di Pabst, con la riparazione, sostituzione delle parti difettose, sostituzione o riduzione del prezzo. Il diritto di recesso dell'acquirente è escluso di comune accordo. Le parti sostituite diventano di proprietà di Pabst. I salari e i costi di installazione e rimozione sono a carico dell'acquirente. Ciò vale anche per tutti gli accordi di garanzia. L'acquirente rinuncia espressamente per sé e per i suoi successori legali a far valere eventuali danni diretti o indiretti (danni causati da un difetto e danni conseguenti) e il mancato guadagno causati dal difetto dell'oggetto d'acquisto in seguito a colpa lieve o colpa grave. L'eliminazione dei difetti non comporta un'estensione del periodo di garanzia. In generale, va ricordato che il legno è un materiale naturale, per cui le sue naturali proprietà biologiche, chimiche e fisiche devono essere tenute in considerazione al momento dell'acquisto e dell'utilizzo.

7.3. L'acquirente è tenuto a controllare tempestivamente la merce consegnata. I diritti di garanzia sono validi solo se il cliente notifica immediatamente i difetti, al più tardi entro 5 giorni, per iscritto. Le comunicazioni verbali o telefoniche non soddisfano l'obbligo di denuncia dei difetti. Nel caso in cui la denuncia non venga presentata in tempo utile, decade anche la richiesta di risarcimento per i danni generati dal vizio. § 377 comma 5 UGB non si applica in presenza di una colpa lieve o grave. In questo caso, l'acquirente rinuncia a ogni relativa obiezione. Se nell'ambito dell'attività ordinaria dell'acquirente non è possibile un controllo immediato della merce, questa circostanza deve essere comunicata immediatamente a Pabst e qualsiasi difetto che possa essere rilevato in un controllo successivo deve essere comunicato per iscritto entro altri 5 giorni. Ciò vale anche per le consegne errate, altrimenti la merce si considera approvata anche alla luce di questi difetti. Le trattative relative alle denunce di vizi non escludono l'obiezione da par-

te di Pabst del fatto che la denuncia di vizi sia stata presentata troppo tardi o non sia stata sufficientemente specificata. Qualsiasi lavorazione della merce comporta l'esclusione della garanzia. Le restituzioni merce richiedono l'esplicito consenso scritto di Pabst e sono a carico e rischio dell'acquirente.

7.4. Il regresso speciale ai sensi del § 933 b ABGB è possibile solo entro i termini di garanzia previsti per legge dal § 933 ABGB. Il presupposto per il regresso ai sensi del § 933 b ABGB è l'adempimento dell'obbligo di denuncia dei vizi ai sensi del § 377 UGB.

8. Responsabilità

Pabst risponde dei danni al di fuori dell'ambito di applicazione della legge sulla responsabilità per danno da prodotto solo se è possibile dimostrare il dolo o la colpa grave, nell'ambito delle disposizioni di legge. Si esclude espressamente la responsabilità per colpa lieve e grave, il risarcimento di danni conseguenti, risparmi non ottenuti, perdita di interessi, richieste di risarcimento da parte di terzi. Pabst non si assume alcuna responsabilità per danni causati dal trattamento non corretto della merce consegnata. L'applicazione del § 934 ABGB è esclusa (§ 351 UGB).

9. TRASFERIMENTO DI IMPRESA/OPPOSIZIONE

In caso di trasferimento dell'impresa dell'acquirente, Pabst si oppone a un subentro (automatico) nel rapporto contrattuale da parte dell'acquirente; tale subentro richiede un accordo separato (riserva di forma scritta).

10. FORO COMPETENTE E DIRITTO

Per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal presente contratto, si concorda la competenza del tribunale competente per materia presso la sede legale di Pabst.

Tutti i rapporti contrattuali sono disciplinati dal diritto austriaco, ad eccezione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci (UNCITRAL) e del diritto internazionale privato.

11. ALTRE DISPOSIZIONI

L'invalidità di singole disposizioni delle presenti CCG non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. In caso di difficoltà di interpretazione, la consuetudini austriache sul commercio del legname fungeranno da standard interpretativo.

Si ribadisce espressamente che tra le parti contraenti valgono solo accordi scritti; ciò vale anche per eventuali deroghe al requisito della forma scritta. Gli accordi verbali non hanno alcun vincolo giuridico. L'acquirente prende atto che i collaboratori o terzi impiegati dal venditore non sono autorizzati a prendere impegni in deroga agli obblighi delle prestazioni principali (p.es. accordi di pagamento, garanzie di qualità, condizioni di consegna) stabiliti per contratto.